

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 11 dicembre 2025

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP), in qualità di Capogruppo

e

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA, UILCA e UNISIN

premesso che

- in data 10 dicembre 2025 ISP e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. hanno sottoscritto l'accordo con cui hanno definito le condizioni ed i termini per consentire nuove uscite per pensionamento al personale che abbia già maturato o maturi entro il 31 dicembre 2026 il diritto a pensione e che non abbia già aderito all'Accordo 23 ottobre 2024, come integrato dall'Accordo 24 ottobre 2024 (di seguito Accordo 23 ottobre 2024), nonché le modalità attraverso cui consentire al personale che ha aderito ai richiamati accordi e risulta ancora in servizio di uscire anticipatamente rispetto alle date previste da detto accordo;
- in considerazione del fatto che nell'ambito della Divisione Insurance operano Persone cui è applicato il CCNL del Credito ed altre cui si applica il CCNL Assicurativo ed al fine di non determinare differenze tra le Persone del Gruppo, le OO.SS. hanno richiesto di prevedere anche per il personale delle Compagnie Assicurative del Gruppo ISP le medesime possibilità;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. le Parti condividono che le previsioni dell'Accordo 10 dicembre 2025 siano applicate anche a tutto il personale, compresi i Dirigenti, dipendente delle società italiane del Gruppo ISP che applicano il CCNL Assicurativo ad oggi riportate nell'allegato 1, con le seguenti precisazioni:

- A) Al personale in possesso dei requisiti pensionistici come individuati al punto 2. dell'Accordo 10 dicembre 2025 che richieda il pensionamento volontario ai sensi del punto 2. secondo comma sarà erogata una indennità nella misura di 6 mesi per il personale Dirigente, di 4 mesi per il personale appartenente all'Area Professionale Quadri e di 2 mesi per il restante personale, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR. Al personale che richieda il pensionamento volontario ai sensi del punto 2. terzo comma alla quota che precede sarà aggiunto l'importo calcolato sulla base dei mesi sempre previsto al medesimo paragrafo, fermo restando che l'importo complessivo erogato, che tiene conto anche della predetta indennità, non potrà comunque essere superiore al 75% della RAL.

- B) Al personale che ha aderito all'“offerta al pubblico” ai sensi del paragrafo 5. sub c) dell’Accordo 23 ottobre 2024 con le precisazioni di cui al paragrafo 2. sub b) dell’Accordo 24 ottobre 2024 e che risulti in graduatoria sono applicate le previsioni di cui al punto 3. dell’Accordo 10 dicembre 2025.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
(in qualità di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

FNA

SNFIA

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente

Allegato 1

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A.

INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.P.A.

FIDEURAM VITA S.P.A

INSALUTE SERVIZI S.P.A.

INTESA SANPAOLO INSURANCE AGENCY S.P.A.